



## Tribunale di Milano

### Sezione II civile

riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori

Dott. Luisa Vasile

Presidente rel

Dott. Guendalina Pascale

Giudice

Dott. Luca Giani

Giudice

ha pronunciato il seguente

#### DECRETO

VISTO il ricorso per concordato preventivo rubricato al n.

DA

*OMISSIS*

RICORRENTE

#### OSSERVA

Con ricorso depositato in data 2023 l'impresa S.R.L. in forza di atto di determinazione del 31 ottobre 2022, a rogito del notaio rep. , racc. (doc. n. 1), ha proposto domanda per l'ammissione dell'anzidetta impresa alla procedura di concordato preventivo con riserva e successivamente in data .2023 ha depositato domanda completa.

*OMISSIS*

Dalla documentazione e dagli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria risulta:

- Sussiste la competenza di questo Tribunale, ex art. 27 CCII, essendo il centro degli interessi principali del debitore (COMI) sito in MILANO dove è la sede legale risultante dal Registro Imprese;
- che la domanda è corredata dalla documentazione richiesta dall'art. 39 CCII;
- la società ricorrente è inquadrabile quale impresa assoggettabile alla liquidazione giudiziale (non si tratta di "impresa minore" ex art. 2co.1 lett.d CCII, in quanto non presenta congiuntamente i requisiti ivi previsti), come si apprezza dai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, prodotti in atti (2020,2021,2022);
- si trova in una situazione di crisi a mente dell'art.2 CCII, se non insolvenza, ampiamente argomentata dalla stessa ricorrente in atto introduttivo.

La documentazione di rito prevista dall'art. 39 CCII, come detto, è stata prodotta a corredo dell'istanza e fornisce sufficienti elementi positivi per il giudizio a cognizione sommaria richiesto in questa sede, giudizio destinato a subire un riesame approfondito e circostanziato



nell'ulteriore corso della procedura, sulla scorta degli accertamenti devoluti al Commissario Giudiziale (artt.104 e 105 CCII).

OMISSIS

In questa sede il Tribunale è chiamato ad operare una valutazione, *in primis* ed in termini generali, che la proposta sia conveniente per i creditori (quando il piano è formato in continuità, questa convenienza si risolve in **assenza di pregiudizio** (art. 7 I co lett. c) CCII: 2. *Nel caso di proposizione di più domande, il tribunale esamina in via prioritaria quella diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla liquidazione controllata, a condizione che: a) la domanda medesima non sia manifestamente inammissibile; b) il piano non sia manifestamente inadeguato a raggiungere gli obiettivi prefissati; c) nella proposta siano espressamente indicate la convenienza per i creditori o, in caso di concordato in continuità aziendale, le ragioni della assenza di pregiudizio per i creditori*).

Una volta depositata la domanda di concordato, il Tribunale procede difatti ad un giudizio preliminare per l'assunzione del decreto di ammissione (art.47 CCII), operando *in primis* le verifiche preliminari circa: 1-i requisiti formali di sottoscrizione della domanda e la documentazione allegata; 2-i presupposti processuali relativi a competenza, legittimazione; 3-presupposti soggettivi; 4-presupposto oggettivo dello stato di crisi o di insolvenza; 5- il deposito della relazione attestativi e che dalla relazione risulti che i dati aziendali siano veridici e che il piano sia fattibile.

Tuttavia, anche alla luce del dato testuale dell'art.47, si deve ritenere che il vaglio di ammissibilità della domanda di accesso al cp sia più articolato (anche in relazione al tipo di concordato) ossia il Tribunale valuterà (art.47 I co CCII):

**a) in caso di concordato liquidatorio, l'ammissibilità della proposta e la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati;**



*b) in caso di concordato in continuità aziendale, la **ritualità della proposta**. La domanda di accesso al concordato in continuità aziendale è comunque inammissibile se il piano è **manifestamente inidoneo** alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali.*

Dunque, con riguardo al concordato in continuità, la nuova disciplina richiede la convenienza per i creditori ma in via specifica, quando il piano è formato in continuità, questa convenienza si risolve in **assenza di pregiudizio** (art. 7 CCII) e, più specificatamente, **l'assenza di manifesta inidoneità alla soddisfazione proposta e alla conservazione dei valori aziendali**.

Si è osservato in dottrina: *Quando il piano si fonda sulla **continuità aziendale**, il giudizio si arresta alla **ritualità** della proposta, da intendersi come controllo di mera legittimità e ciò perché, in aderenza alle prescrizioni della Direttiva 2019/1023, il legislatore ha voluto privilegiare le proposte di concordato che, almeno in astratto, conservano il valore dell'impresa. Tuttavia, al fine di evitare l'apertura di procedimenti velleitari, sebbene non si faccia luogo ad un giudizio di fattibilità del piano (particolarmente complesso stante la volatilità degli scenari economici), **la domanda è comunque inammissibile se il piano è manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali. I due pilastri del concordato devono, da subito, rivelarsi non irrealizzabili.***

In sostanza, nella fase di apertura del cp, il vaglio del Tribunale si concentra essenzialmente su profili di ammissibilità, anzitutto giuridica, della domanda di accesso, senza sindacare la fattibilità (economica) del piano, se non quanto appaia manifestamente inidoneo a conseguire quel che viene prospettato (è certamente esclusa in tale fase una disamina sulla convenienza o meno della proposta, rimessa ai creditori, e salvo il contenuto del giudizio di omologazione, sede peraltro in cui non si esclude che possa procedersi ad un identico controllo di quanto già è già stato esaminato in sede di apertura, posto che il decreto reso ex art.47 CCII non esclude affatto che un identico controllo sia eseguito in occasione dell'omologazione, così come il controllo sul piano avrà ad oggetto nuovamente la fattibilità del concordato nei limiti indicati nell'art. 47 CCII, oltre poi alla corretta formazione delle classi, ciò che si traduce nella verifica che: -- le classi non alterino l'ordine delle prelazioni, -- all'interno di ciascuna classe il trattamento sia paritario; -- la proposta abbia rispettato le regole che impongono al debitore la suddivisione dei creditori in classi (artt. 84 e 85 CCII).

In base al dato testuale della norma in esame, si pone in evidenza la diversità di valutazione tra il caso di concordato liquidatorio (I c. lett.a norma citata), in cui il Tribunale verifica l'ammissibilità della proposta e la fattibilità del piano intesa come "*non manifesta inattitudine*" del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati, con il caso invece di concordato in continuità aziendale (I co lett.b), in cui il Tribunale verifica la "*ritualità*", ciò dunque risultando necessario e sufficiente all'apertura, salvo in ogni caso la "*manifesta inidoneità*" alla soddisfazione dei creditori (il che comporterebbe comunque l'inammissibilità della domanda di accesso al concordato). Appare quindi indicato un giudizio di verifica da parte del Tribunale nel primo caso sulla scorta di una non manifesta presenza (assenza) di elementi indicativi di inettitudine, nel secondo sulla scorta di una evidenza (presenza manifesta) di elementi di inidoneità. Dunque, è sempre sindacabile (e la domanda sarebbe inammissibile) il piano manifestamente inidoneo e inadeguato alla soddisfazione dei creditori e alla conservazione dei valori aziendali e dunque la proposta concordataria totalmente



implausibile (dove il piano rappresenta il mezzo attraverso il quale il debitore è in grado di formulare la proposta. Le strette interconnessioni fra piano e proposta comportano che uno stesso aspetto possa essere riguardato sia come elemento del piano che come oggetto della proposta).

Ciò posto, si procede dunque alla disamina ex art. 47, comma 1 lett. b) CCII, della ritualità della proposta, della regolarità della procedura e della completezza della documentazione depositata, nonché, in tema di concordato con continuità aziendale, alla verifica non meramente formale della idoneità o meno del piano, in quest'ottica dovendosi esaminare il controllo sul rispetto dell'ordine delle prelazioni, sulla formazione delle classi, sull'assicurazione a ciascuno dei creditori di un'utilità economicamente rilevante e, in definitiva ed al fine di evitare la diffusione di forme di abuso dello strumento concordatario in continuità in danno dei creditori e dell'economia nel suo complesso, anche la verifica che il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza.

Si è difatti osservato che *E' altresì fondamentale un controllo effettivo sui requisiti d'accesso alla procedura ed in particolare sulla esistenza dei presupposti per qualificare il concordato quale concordato in continuità, alla luce del regime innegabilmente più favorevole disegnato per tale forma di concordato; è necessario, quindi, che la proposta ed il piano risultino operativamente percorribili e coerenti con il dichiarato fine del risanamento dell'impresa e della conservazione dei valori aziendali, oltre che in grado di assicurare la soddisfazione dei creditori in misura almeno pari all'alternativa liquidatoria. [...] Più precisamente, il tribunale deve valutare che se l'impresa è in crisi il piano consenta di evitare l'insolvenza e al contempo di superare la crisi; se l'impresa già si trova in situazione di insolvenza il piano deve essere in grado di rimuoverla.*

Ricondotto quanto sinora detto al caso di specie, letto il parere del cg ed esaminata l'attestazione, si osserva quanto segue.

La proposta concordataria e la documentazione sono accompagnate dalle relazioni di un professionista indipendente ( ) ex artt.87 co.3 e 88 co.2 CCII ( ), avente ad oggetto l'attestazione della veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano e, in caso di continuità aziendale, che il piano è atto ad impedire o superare l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale.

La società ricorrente ha basato la propria proposta di concordato su un piano IN CONTINUITA' INDIRETTA, che prevede il realizzo dell'**attivo** della Società, sia mediante cessione dell'azienda in esercizio ad altra società operante nel medesimo settore che mediante la liquidazione diretta degli attivi non funzionali da parte dell'amministratore della Società, quale è stato ricostruito sulla scorta della contabilità e stimato alla data di deposito del ricorso per la concessione dei termini.



I criteri con cui il debitore ha provveduto alla suddivisione appaiono corretti, in quanto rispettano i criteri di identità di posizione giuridica e di omogeneità degli interessi economici. In particolare, a mente dell'art.85 CCII, commi 2 e 3: 2. *La suddivisione dei creditori in classi e' obbligatoria per i creditori titolari di crediti tributari o previdenziali dei quali non sia previsto l'integrale pagamento, per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi, per i creditori che vengono soddisfatti anche in parte con utilita' diverse dal denaro e per i creditori proponenti il concordato e per le parti ad essi correlate.* 3. *Nel concordato in continuita' aziendale la suddivisione dei creditori in classi e' in ogni caso obbligatoria. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, interessati dalla ristrutturazione perche' non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 109, comma 5, sono suddivisi in classi e le imprese minori, titolari di crediti chirografari derivanti da rapporti di fornitura di beni e servizi, sono inserite in classi separate.*

A mente dell'art.84 CCII:

*L'imprenditore di cui all'articolo 121, che si trova in stato di crisi o di insolvenza, puo' proporre un concordato che realizzi, sulla base di un piano avente il contenuto di cui all'articolo 87, il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale mediante la continuita' aziendale, la liquidazione del patrimonio, l'attribuzione delle attivita' ad un assuntore o in qualsiasi altra forma. Possono costituirsi come assuntori anche i creditori o societa' da questi partecipate. E' fatto salvo il disposto dell'articolo 296.*

*2. La continuita' aziendale tutela l'interesse dei creditori e preserva, nella misura possibile, i posti di lavoro. La continuita' aziendale puo' essere diretta, con prosecuzione dell'attivita' d'impresa da parte dell'imprenditore che ha presentato la domanda di concordato, ovvero indiretta, se e' prevista dal piano la gestione dell'azienda in esercizio o la ripresa dell'attivita' da parte di soggetto diverso dal debitore in forza di cessione, usufrutto, conferimento dell'azienda in una o piu' societa', anche di nuova costituzione, ovvero in forza di affitto, anche stipulato anteriormente, purché in funzione della presentazione del ricorso, o a qualunque altro titolo.*

*3. Nel concordato in continuita' aziendale i creditori vengono soddisfatti in misura anche non prevalente dal ricavato prodotto dalla continuita' aziendale diretta o indiretta. La proposta di concordato prevede per ciascun creditore un'utilita' specificamente individuata ed economicamente valutabile, che puo' consistere anche nella prosecuzione o rinnovazione di rapporti contrattuali con il debitore o con il suo avente causa.*

*4. Nel concordato con liquidazione del patrimonio la proposta prevede un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10 per cento l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda e assicuri il soddisfacimento dei creditori chirografari e dei creditori privilegiati degradati per incapienza in misura non inferiore al 20 per cento del loro ammontare complessivo. Le risorse esterne possono essere distribuite in deroga agli articoli 2740 e 2741 del codice civile purché sia rispettato il requisito del 20 per cento. Si considerano esterne le risorse apportate a qualunque titolo dai soci senza obbligo di restituzione o con vincolo di postergazione, di cui il piano prevede la diretta destinazione a vantaggio dei creditori concorsuali.*



5. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, possono essere soddisfatti anche non integralmente, purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali, attestato da professionista indipendente. La quota residua del credito è trattata come credito chirografario.

6. Nel concordato in continuità aziendale il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione; per il valore eccedente quello di liquidazione è sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore.

7. I crediti assistiti dal privilegio di cui all'articolo 2751-bis, n. 1, del codice civile sono soddisfatti, nel concordato in continuità aziendale, nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione sul valore di liquidazione e sul valore eccedente il valore di liquidazione. La proposta e il piano assicurano altresì il rispetto di quanto previsto dall'articolo 2116, primo comma, del codice civile.

8. Quando il piano prevede la liquidazione del patrimonio o la cessione dell'azienda e l'offerente non sia già individuato, il tribunale nomina un liquidatore che, anche avvalendosi di soggetti specializzati, compie le operazioni di liquidazione assicurandone l'efficienza e la celerità nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza. Si applicano gli articoli da 2919 a 2929 del codice civile.

9. Quando il piano prevede l'offerta da parte di un soggetto individuato, avente ad oggetto l'affitto o il trasferimento in suo favore, anche prima dell'omologazione, dell'azienda o di uno o più rami d'azienda, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 91, comma 1.

► Trattandosi di un **concordato in continuità**, reputa il Collegio che sia osservata la previsione di cui all'art.84 co. 6 CCII, ossia: *6. Nel concordato in continuità aziendale il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione; per il valore eccedente quello di liquidazione è sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore.*

L'attestatore, pur indicando alcune criticità fondate sulla verifica della capacità finanziaria di GIR, ha attestato la ragionevolezza e fattibilità del piano come integrato anche in considerazione delle ULTERIORI GARANZIE OFFERTE.

Alla luce delle considerazioni che precedono la debitrice può essere ammessa alla procedura di concordato.

Il Commissario Giudiziale procederà alle verifiche e alle comunicazioni ex art.104 CCII; procederà inoltre alle operazioni di cui all'art.105 I co CCII, con redazione e deposito di relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, precisando se l'impresa si trovi in stato di



crisi o di insolvenza, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, deposito da effettuarsi almeno 45 giorni prima della data iniziale stabilita (infra) per il voto dei creditori.

Inoltre, il CG, in osservanza delle ulteriori previsioni di cui all'art.105 CCII:

2. *Nella relazione il commissario illustra le utilità che, in caso di liquidazione giudiziale, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi.*

3. *Qualora siano depositate proposte concorrenti, il commissario giudiziale riferisce in merito ad esse con relazione integrativa da depositare in cancelleria e comunicare ai creditori, con le modalità di cui all'articolo 104, comma 2, almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori.*

4. *La relazione integrativa contiene, la comparazione tra tutte le proposte depositate. Le proposte di concordato, ivi compresa quella presentata dal debitore, possono essere modificate fino a venti giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori.*

5. *Analoga relazione integrativa viene redatta qualora emergano informazioni che i creditori devono conoscere ai fini dell'espressione del voto. Essa è comunicata ai creditori almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto.*

Nell'ambito degli accertamenti demandati all'organo commissariale, al fine della formazione consapevole ed informata del consenso del ceto creditorio, dovrà essere meglio valutata comparativamente anche la convenienza della opzione proposta rispetto alle alternative percorribili, in particolare a quella fallimentare con le sue potenzialità ivi comprese le possibili azioni instaurabili; dovrà verificarsi la pronta costituzione di fidejussioni da parte di

In definitiva, la proposta concordataria ed il correlativo piano depositati da  
SRL in data 3.23 ed integrati in data , risultano rispettivamente ammissibile e  
fattibile ed il concordato preventivo così proposto può essere dichiarato aperto.

**P.Q.M.**

visti gli artt. 45, 47 CCII co 1, 2 e 3, 105, e 107 CCII;

**dichiara**

aperta la procedura di concordato preventivo proposto da S.R.L. con

**nomina**

giudice delegato per la procedura la dott.ssa Luisa Vasile;

**conferma**

la nomina del commissario giudiziale

**stabilisce**

il giorno ore ) ed il giorno ore quali date ed orari rispettivamente  
iniziale e finale per l'espressione del voto dei creditori da far pervenire telematicamente  
all'indirizzo di posta elettronica della procedura;

**fissa**

il termine perentorio del per il deposito nella cancelleria del tribunale da parte della  
proponente della somma ulteriore rispetto a quella già versata ex art. 44 co 1 lett.d) CCII fino  
alla concorrenza di Euro 30.000,00 al netto delle spese già versate per la fase in bianco,  
mediante versamento sul conto corrente intestato alla procedura presso ,  
chiarendo che il residuo andrà versato entro la data di scadenza del parere commissariale ex  
art. 105 CCII;

**assegna**



TRIBUNALE DI MILANO  
SEZIONE II CIVILE

---

al Commissario termine di giorni 20 dalla comunicazione del presente decreto per le comunicazioni di cui all'art.104 CCII

**manda**

la cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla proponente e all'ufficio del Pubblico Ministero nonché per la sua trasmissione per estratto al locale ufficio del registro delle imprese.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 11/05/2023 .

Il Presidente  
*Dott. Luisa Vasile*